

REGIME QUOTE LATTE

Relazione illustrativa sull'esito dei calcoli di fine periodo

Campagna 2008/2009

Premessa

Il presente documento descrive quali sono le basi di calcolo per la quantificazione del prelievo nazionale da corrispondere all'Unione Europea per il superamento del quantitativo nazionale di riferimento consegne.

Individuato tale quantitativo, viene descritto il modo in cui sono stati determinati gli esuberi individuali per i quali è necessario confermare il pagamento del prelievo e gli esuberi individuali per i quali è possibile restituire il prelievo pagato nel corso della campagna.

Si ricorda in fatti che il contributo dei produttori al pagamento del prelievo, in applicazione della normativa italiana vigente, è stabilito mensilmente sulla base degli esuberi individuali da essi conseguiti (*senza quindi che venga riassegnata la parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinata alle consegne, ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 80 del Regolamento (CE) 1234/2007*).

Riferimenti normativi relativi alle modalità di restituzione del prelievo

- Regolamento (CE) 595/2004, articolo 10, paragrafo 1 come modificato dal regolamento 1468/2006, articolo 1, paragrafo 2
- Regolamento (CE) 1234/2007 articolo 80, paragrafo 2
- Legge 119/2003
- Legge 29 aprile 2005, n.71, articolo 2
- Decreto Mi.P.A.A.F. 31 luglio 2003, articolo 2
- Disposizione AGEA n. DPAU-3242 del 26/4/2004
- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1087

Calcolo dell'esubero nazionale

La determinazione dell'esubero nazionale tiene conto dei seguenti 2 elementi:

- il quantitativo nazionale di riferimento
- il quantitativo consegnato

QUANTITATIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO

Il quantitativo nazionale di riferimento si calcola applicando al “quantitativo nazionale garantito” pubblicato sul regolamento (CE) 416/2009 le istanze di mobilità della quota temporanee, approvate per la campagna.

Per la campagna 2008/2009 abbiamo:

	(Ton.)
Q.vo Nazionale Garantito per le consegne	10.474.131,88
Mobilità temporanee verso le vendite dirette	83.862,35
Mobilità temporanee verso le consegne	22.262,65
Q.vo Nazionale di riferimento consegne	10.412.532,18

QUANTITATIVO CONSEGNATO

Per quanto riguarda il quantitativo consegnato, nel computo finale bisogna tenere presente la rettifica che deriva dal tenore di materia grassa. Infatti la regolamentazione comunitaria, all'articolo 80, paragrafo 2, del Regolamento (CE) 1234/2007, prevede che l'esubero nazionale sia calcolato utilizzando il quantitativo maggiore tra il semplice “consegnato” ed il “rettificato”.

Per la campagna 2008/2009:

Quantitativo consegnato <u>non</u> rettificato (Ton.)	10.561.432,75
Quantitativo consegnato rettificato (Ton.)	10.567.565,72

Di conseguenza, il quantitativo preso in considerazione per il calcolo è (Ton): 10.567.565,72

ESUBERO NAZIONALE

Possiamo a questo punto determinare l'esubero nazionale:

	(Ton.)
Q.vo consegnato per esubero nazionale	10.567.565,72
Q.vo Nazionale di riferimento consegne	10.412.532,18
Esubero nazionale consegne	155.033,54

CALCOLO E RIPARTIZIONE DEL PRELIEVO NON CONFERMATO

La legge 119/2003, al comma 2 dell'articolo 9 prevede che venga accantonato il 5% dell'esubero nazionale. Di conseguenza, l'esubero nazionale sul quale è stato calcolato il prelievo da confermare per la campagna 2008/2009 è pari a:

	(Ton.)
Esubero nazionale consegne	155.033,54
5% da accantonare	7.751,68
Totale esubero consegne confermato	162.785,22

All'esubero nazionale hanno contribuito individualmente 11.618 aziende che hanno prodotto oltre la propria quota per un quantitativo pari a 843.842,61 tonnellate, mentre 27.591 aziende sono risultate senza esubero, con una produzione complessiva pari a 9.723.723,11 tonnellate.

A questo punto è possibile quantificare la parte degli esuberi individuali che supera l'esubero nazionale confermato (cioè il prelievo imputato in eccesso di cui all'art. 9, comma 1, lettera c, della legge 119/03):

	(Ton.)
Somma esuberi individuali (A)	843.842,61
Esubero nazionale + 5% (B)	162.785,22
Quantitativo non confermato (A-B)	681.057,39

Questo è il quantitativo per il quale è possibile non confermare il pagamento del prelievo e che è stato distribuito secondo le priorità previste dall'art 9, comma 3 della legge 119/03, a beneficio, cioè, delle aziende in regola con il versamento del prelievo mensile che:

1. sono titolari di quota e sono ubicate in zona montana, per l'intero esubero realizzato. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 4.170, con un esubero pari a 103.156,36 tonnellate.
2. sono titolari di quota e sono ubicate in zone svantaggiate per l'intero esubero realizzato. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 1.015, con un esubero pari a 15.932,91 tonnellate.
3. hanno subito, da parte della autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione dei capi per almeno 90 giorni nell'arco della campagna. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 682, con un esubero pari a 34.612,43 tonnellate; la restituzione, effettuata nei limi del 20% della quota disponibile, è pari a 31.893,57 tonnellate.

Al termine di queste operazioni è stato restituito il prelievo corrispondente a 150.982,84 tonnellate di esubero, e pertanto sono risultate disponibili ancora 530.074,55 tonnellate per l'attuazione del successivo comma 4.

La ripartizione del residuo disponibile per la restituzione ha riguardato le aziende in regola con il versamento del prelievo mensile che:

4. sono titolari di un "beneficio B" (calcolato come descritto nell'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge 119/2003 e nell'articolo 21, comma 4 del D.M. 31 luglio 2003), nei limiti del beneficio B ad esse attribuito. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 3.202, con un esubero complessivo pari a 137.666,66 tonnellate, di cui restituite 116.684,93 in quanto prodotte entro i limiti del beneficio B loro disponibile.
5. hanno maturato un esubero individuale non superiore al 20% del quantitativo individuale disponibile di fine campagna, per l'intero prelievo non ancora restituito. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 2.149, con un esubero pari a 26.452,01 tonnellate.
6. che sono titolari di quota, che non hanno prodotto oltre il doppio della quota disponibile, e che abbiano un prelievo non ancora restituito. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 135, con un esubero pari a 7.779,04 tonnellate.

Al termine di queste operazioni è stato restituito il prelievo corrispondente a 150.915,99 tonnellate di esubero, e pertanto sono risultate disponibili ancora 379.158,57 tonnellate per l'attuazione del successivo comma 4bis.

7. Aziende non titolari di quota ed aziende che hanno prodotto oltre il doppio della quota disponibile (art.9, comma 4bis, L.119/2003). Le aziende in questa situazione sono risultate essere 14, con un esubero pari a 365,19 tonnellate.

Al termine di queste operazioni sono pertanto sono risultate disponibili ancora 378.793,38 tonnellate.

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3 DELLA LEGGE 204/2004

Al termine delle operazioni di calcolo della restituzione del prelievo versato mensilmente in eccesso dai produttori in regola, con le quali sono state annullate 302.264,01 tonnellate delle 681.057,39 che è possibile non confermare, si è verificato che il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire è risultato superiore al prelievo dovuto alla UE aumentato del 5%.

Di conseguenza l'AGEA, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge 204/2004, non procede alla richiesta di prelievo imputato in eccesso ai produttori non regola con i versamenti mensili, applicando gli stessi i criteri di priorità previsti per la restituzione del prelievo (articolo 9 della Legge 119/2003).

L'applicazione di questa norma ha prodotto una compensazione nei confronti dei produttori:

1. titolari di quota ubicati in zona di montagna, per l'intero esubero maturato. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 89, con un esubero pari a 6.346,05 tonnellate;
2. titolari di quota ubicati in zona svantaggiata, per l'intero esubero maturato. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 133, con un esubero pari a 37.507,41 tonnellate;
3. hanno subito, da parte della autorità sanitaria competente, il blocco della movimentazione dei capi per almeno 90 giorni nell'arco della campagna, per l'intero esubero maturato. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 93, con un esubero pari a 46.379,05 tonnellate; la compensazione, effettuata nei limi del 20% della quota disponibile, è pari a 5.595,09 tonnellate.
4. sono titolari di un "beneficio B" (calcolato come descritto nell'articolo 9, comma 4, lettera a) della legge 119/2003 e nell'articolo 21, comma 4 del D.M. 31 luglio 2003), nei limiti del beneficio B ad esse attribuito. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 234, con un esubero complessivo pari a 45.056,63 tonnellate, di cui compensate 12.707,73 in quanto prodotte entro i limiti del beneficio B loro disponibile.
5. hanno maturato un esubero individuale non superiore al 20% del quantitativo individuale disponibile di fine campagna, per l'intero esubero maturato. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 85, con un esubero pari a 1.242,03 tonnellate.
6. che sono titolari di quota e non hanno prodotto oltre il doppio della quota disponibile, per l'intero esubero maturato. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 231, con un esubero pari a 44.655,49 tonnellate.
7. aziende non titolari di quota ed aziende che hanno prodotto oltre il doppio della quota disponibile (art.9, comma 4bis, L.119/2003), per il 62,45% dell'esubero maturato. Le aziende in questa situazione sono risultate essere 613, con un esubero pari a 433.524,81 tonnellate, di cui compensate 270.739,71.